

## DETERMINA DIRETTORIALE N. 218 DEL 24-07-2017

**OGGETTO: ATER PESCARA / SITEM GROUP S.r.l. (Tribunale di Pescara, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 889/2017)**

### IL DIRETTORE

#### **PREMESSO:**

Che con determina direttoriale n.374 del 30/12/2016 è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta SITEM GROUP SRL l'appalto dei lavori di recupero degli immobili erp di cui alla legge n.80/2014;

**che** per il pagamento del 1° e 2° SAL è stata richiesta alla Regione l'erogazione degli importi maturati;

**che** la suddetta richiesta è rimasta priva di riscontro;

**che** in data 14.06.2017 la SITEM ha notificato a questa ATER un decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo unitamente ad atto di precetto per la somma complessiva di €.97.978,56;

#### **PRESO ATTO:**

**che** questo Ente, su parere dell' ufficio legale, ha provveduto al pagamento al fine di evitare una azione esecutiva e, quindi, l' aggravio di costi con riserva di formulare eventuale opposizione;

**che** al pagamento si è provveduto in anticipazione con i fondi disponibili in Banca d'Italia derivanti dalle vendite degli alloggi Legge 560/93, da reintegrare successivamente all'accredito delle risorse di cui al predetto finanziamento da parte della Regione;

**DATO ATTO** che, la Determina Regionale con la quale è stato concesso il Finanziamento (DPC022 n. 3131 del 21.10.2016), stabiliva che l'erogazione dei fondi sarebbe avvenuta solo ed esclusivamente qualora ci fosse stata capienza in bilancio;

**RILEVATO** che l'ufficio legale con nota in data 21/7/2017 ha relazionato in merito rappresentando che l'eventuale giudizio di opposizione potrebbe avere un esito incerto anche a fronte della recente massima della Cassazione (Cass. civ., sez. I, 21.11.2016, n. 23628), per cui "...l'Ente terzo finanziatore dell'appalto non sia tenuto a tenere indenne la stazione appaltante da rischi connessi dalla mancata tempestiva erogazione del finanziamento laddove sia stata inserita una postilla nella determina di concessione che preveda che il finanziamento sia condizionato alle disponibilità in bilancio, di tal ché, nella concreta fattispecie, potrebbe sussistere il rischio che la Regione (ove non proceda con la liquidazione del finanziamento) sia condannata a rimborsare l'ATER della sola sorte capitale, con esclusione, quindi, delle spese legali e successive della procedura monitoria e del precetto (che ammontano a complessivi €.3.904,90)...";

**VISTA** la relazione dell'Ufficio legale del 18/07/2017 assunta al prot. di questo Ente al n. 0008392 in data 21/7/2017;

**RITENUTO** per quanto sopra di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto;

**VISTO** il parere espresso dal Dirigente Finanziario, come da scheda allegata;

**VISTO** l'art. 11 del vigente Statuto Aziendale;

### DETERMINA

- 1) per le motivazioni in narrativa, di non proporre opposizione al decreto ingiuntivo n.889/2017 in oggetto;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa ( D.lgs 33/2013).

IL DIRETTORE

Dott. Giuseppina Di Tella